

**AREA COMMERCIO - AT. TA' PRODUTTIVE - AGRICOLTURA - SVILUPPO TERRITORIO E SICUREZZA**

OGGETTO: RIPRISTINO UBICAZIONE ORIGINARIA DEI POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ.

Il Sindaco

**Visti:**

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid19 sull'intero territorio nazionale*»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*» pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

- Il Decreto Legge 16 Maggio 2020, n. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio.

**Preso atto** dei contenuti dell'Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 03/05/2020 *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19”*;

**Preso atto**, altresì, dei contenuti dell'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 Del 17/05/2020 *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19”*;

**Viste** le *“Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”* approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia;

**Visto** il Decreto legge 19 Maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**Verificato** il rallentamento dell'emergenza epidemiologica e l'improrogabile necessità di riprendere le diverse attività produttive e commerciali tra le quali rientra anche il mercato settimanale;

#### **Richiamati:**

- il proprio comunicato in data 05 marzo 2020, Protocollo Generale n. 5247, con il quale veniva sospeso svolgimento del mercato settimanale cittadino con decorrenza immediata e sino a nuova comunicazione;
- la propria Ordinanza n. 23 del 06/05/2020 *“Riattivazione temporanea del mercato settimanale, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, nelle giornate di venerdì 8 e 15 maggio 2020. Definizione linee operative”*;
- la propria Ordinanza n. 25 del 13/05/2020 *“Riattivazione temporanea del mercato settimanale, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, nelle giornate di venerdì 8 e 15 maggio 2020. Modifica dislocazione e relativa planimetria”*;
- la propria Ordinanza n. 26 del 21/05/2020 *“Riattivazione temporanea del mercato settimanale del venerdì”*, con la quale veniva riattivato il mercato per tutte le categorie merceologiche e si posizionavano provvisoriamente in Piazza Vittorio Emanuele II, nei posti liberi non assegnati, i banchi n. 96, 97, 98 e 100 ubicati come da Regolamento in Via Dante Alighieri;

**Considerato** che i mercati dei giorni 8, 15, 22 e 29 maggio 2020, si sono svolti nel pieno rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenze epidemiologica da COVID-19, riscontrando l'apprezzamento sia da parte della cittadinanza, che da parte degli operatori del mercato;

**Vista** la lettera, Protocollo Generale n. 10767 del 29/05/2020, presentata dall'Associazione di categoria ANVA - Confesercenti della Lombardia Orientale, con la quale chiedeva il ripristino della posizione originaria dei banchi in Via Dante Alighieri;

**Richiamato** l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**Visto** il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 21 del 03 aprile 2017;

**Ritenuto**, altresì:

- di determinare le seguenti modalità di apertura e gestione del mercato, nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti;
- che esistano i presupposti di urgenza e contingibilità, considerato l'approssimarsi della giornata di mercato, per l'adozione di provvedimenti con efficacia immediata;

**Richiamato** l'art. 50, commi 4 e 5, del D.L. vo 18 agosto 2000, N 267;

## **ORDINA**

Il posizionamento dei banchi di vendita, sia alimentari che non alimentari, effettuato secondo l'ubicazione originaria a partire da venerdì 12 giugno 2020.

Permangono valide le seguenti condizioni:

1. Il mercato settimanale si svolgerà con accesso dei visitatori dalle ore 07:00 alle ore 13:00; ad ogni operatore sarà consentito l'accesso all'area mercatale dalle ore 05:00, fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da automezzi ed attrezzature entro le ore 14:00;
2. I titolari di posteggio dovranno garantire:
  - a. Autoriduzione di 1 metro del proprio banco espositivo, condizione necessaria per poter occupare il proprio posto;
  - b. Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  - c. L'obbligo dell'uso delle mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
  - d. Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  - e. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi delle attività;
  - f. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  - g. In caso di vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
  - h. In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
3. Altre misure logistiche, organizzative:
  - a. Posizionamento di segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che indirizzi gli utenti ai varchi di accesso e uscita;
  - b. Informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
  - c. Posizionamento ai varchi di ingresso dell'area mercatale di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti da tenere;
4. Rispetto, sia all'interno dell'area del mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti, i singoli titolari di posteggio adotteranno ulteriori ed idonee misure di mantenimento di tale distanza interpersonale tra le persone in attesa dell'accesso all'area di vendita o di essere servite;
5. Al fine di evitare gli assembramenti di persone:

- a. I portici e le arcate della Piazza Vittorio Emanuele II e delle Vie Dante Alighieri e Roma, in particolare, dovranno essere lasciati liberi da ogni ingombro;
- b. La presenza nei locali dei Pubblici Esercizi, bar, NON dovrà superare la capienza massima stabilita in relazione alla superficie del locale.

#### **AVVERTE CHE**

le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa da € 400,00= a € 3.000,00= ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 Marzo 2020.

#### **DEMANDA**

##### **All'Ufficio Commercio:**

- L'inoltro per posta elettronica della presente ordinanza agli operatori commerciali su area pubblica concessionari dei posteggi n. 96, 97, 98 e 100.

##### **All'Ufficio Tecnico Comunale:**

- La perimetrazione dell'area di mercato con transenne e nastro bianco e rosso con accessi e uscite autorizzate, secondo le indicazioni del Comando di Polizia Locale, per consentire il presidio finalizzato a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
- La collocazione della segnaletica stradale per la deviazione del traffico sulle intersezioni stradali e la pulizia dell'area mercatale alla fine della manifestazione.

##### **Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale ed alle Forze di Polizia:**

- il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

#### **TRASMETTE LA PRESENTE ORDINANZA, PER OPPORTUNA CONOSCENZA**

- al Sig. Prefetto della Provincia di Brescia per il coordinamento delle Forze di Polizia in ordine alle competenze di prevenzione e controllo del rispetto delle misure adottate per contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- al Sig. Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Orzinuovi;
- al Sig. Comandante la Compagnia della Guardia di Finanza di Brescia;
- ad A.T.S. Brescia, Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

##### **Avverso il presente provvedimento è ammesso:**

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come modificata dal D. Lgs n. 104/2010;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del 2. D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Il Sindaco  
GIANPIETRO MAFFONI / INFOCERT SPA